

FORDI

UAONKE EUROPEA
 STRUTTURALI EUROPEI




 (1)

Digitalizzazione per una Scuola del Futuro<br>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"<br>目Via Isola di Lero, 81 - 59100 PRATO Tel. 0574/653124層 Fax 0574/721602<br>Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485<br>(1)sito internet: www.pudduprato.edu.it<br>e-mail: POIC81600A@istruzione.it e-mail Pec: POIC81600A@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU"-PRATO
Prot. 0005029 del 27/10/2020
07-03 (Uscita)

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

tra
L'Istituto Comprensivo Statale "C. Puddu" rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Roberto SANTAGATA, nato ad Aversa (CE) il 15/12/1970-C.F. SNTRRT 70T15A512R, domiciliato per la sua carica presso I'Istituto Comprensivo Statale C. Puddu - Via Isola di Lero, 81-59100 Prato (PO) di seguito denominato il "Committente
e

Babylon Projects Consulting Ltd nella persona di Valentina Ripassi, residente in Chichester Street, Codice Fiscale RPSVNT92A59F839L, di seguito denominata it "Fornitore" di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

> Si conviene e si stipula quanto segue:

## 1. Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto (di seguito, il "Contratto"), il Committente affida al Fornitore, che accetta, la realizzazione dell'opera, come descritta alla clausola 2.
2. Il Fornitore si assume integralmente il rischio del compimento dell'opera, impegnandosi a realizzarla in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto dalle clausole seguenti.
3. Il Fornitore agisce in vece di persona fisica dell'azienda Babylon Projects Consulting Limited

Company Number: 12962443
Incorporated on 20/10/2020
REGISTERED OFFICE ADDRESS: 2 Frederick Street, Kings Cross, London, WC1X OND, UNITED KINGDOM
Website: https://babylonprojectsltd.wixsite.com/babylonhomepage

## 2. Descrizione dell'Opera

1. L'opera ( di seguito denominata l' "Opera") consisterà nella revisione del Format di Accreditamento Erasmus+ (KA120) in linea con le Guidelines di Programma; la correzione di suddetto e il completamento delle parti mancanti; una sessione di 1 h via Skype a completamento dell'opera per la revisione congiunta di quanto scritto.
2. Modalità di esecuzione dell'Opera
3. Il Fornitore eseguirà l'Opera a regola d'Arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.

## 4. Variazioni al progetto e verifiche

1. Il Fornitore non potrà apportare variazioni all'Opera senza autorizzazione scritta del Committente e non avrà diritto ad alcun compenso e rimborso per le variazioni non autorizzate.
2. Il Fornitore consentirà al Committente di svolgere P'attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 2224 c.c., obbligandosi a collaborare e a fornirgli il supporto necessario. Le spese per la verifica sono a carico del Committente.
3. Corrispettivo e termini di pagamento
4. Il Committente di impegna a pagare al Fornitore un importo pari a $240 €$ (di seguito, il "Corrispettivo"), che include IVA e costituisce parte integrante del contratto, al conto bancario che verrà specificato entro 10 giorni dalla consegna dell'Opera.
5. Il pagamento avverrà entro e non oltre la data del 30 Novembre 2020 e successivamente all'invio del progetto, da parte del Fornitore, sulla piattaforma dedita.
6. Il Corrispettivo è onnicomprensivo ed include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività necessarie e opportune per il compimento dell'Opera, i costi per la manodopera, compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori dei Fornitori eventualmente impiegati per la realizzazione dell'Opera, i contributi previdenziali e assistenziali, i costi per i materiali, i costi assicurativi, i tributi di qualsiasi natura ad eccezione dell'IVA se dovuta. Ogni ulteriore costo per la realizzazione dell'Opera non espressamente indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Fornitore.
7. Il Corrispettivo include una revisione qualora l'Opera ricevesse esito negativo da parte dell'Agenzia Nazionale Italiana;
8. Il Corrispettivo include anche un'ora di consulenza a completamendo dell'Opera e a discrezione del Committente per la revisione congiunta di quanto scritto.

## 6. Consegna, Verifica e accettazione dell'Opera

1. Il Fornitore si obbliga a completare l'opera e a metterla a disposizione del Committente, con tutti gli eventuali componenti accessori, entro il termine del 27/10/2020 (la "Consegna"). II Fornitore inviterà il Committente a verificare l'Opera compiuta entro il termine di cui sopra.
2. Il Committente potrà verificare l'Opera compiuta entro 2 giorni dalla Consegna. In caso di esito positivo della verifica l'Opera si considera accettata. L'Opera si considera accettata anche nel caso in cui il Committente non proceda alla verifica entro il termine di cui sopra senza giusto motivo o se il Committente riceve l'Opera senza riserve e senza verifica.
3. Una volta realizzata l'Opera, il Fornitore, su richiesta del Committente, dovrà consegnargli entro 15 giorni, una copia dell'Opera.

## 7. Garanzia per difficoltà e vizi

1. Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difficoltà e i vizi dell'Opera ai sensi dell'art. 2226 c.c. L'accettazione espressa o tacita dell'Opera libera il Fornitore dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati. La denuncia di eventuali difformità o difetti dovrà essere effettuata dal Committente entro 8 giorni dalla scoperta.
2. Resta inteso che sono espressamente esclusi dalla garanzia i vizi e le difformità dell'Opera non imputabili al Fornitore, intendendosi per tali i difetti derivanti dalla natura dell'Opera o quelli dovuti allo stato attuale della tecnica e in generale ogni vizio che non può essere evitato con il grado di perizia esigibile in concreto dal Fornitore.
3. Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro
4. Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Committente, anche dopo l'esecuzione del Contratto, da ogni pretesa, di qualsiasi natura, avanzata da eventuali dipendenti o terzi collaboratori del

Fornitore o da eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'Opera, nonché da parte di enti pubblici, ivi inclusi l'INAIL, l'INPS e il Ministero del Lavoro per l'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo o degli obblighi di legge.
2. II Fornitore garantisce il Committente da interruzioni dell'Opera dovute a qualsiasi ragione, ivi incluse improvvise carenze di organico o di mezzi del Fornitore.
3. In caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, previa comunicazione scritta al Fornitore, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo.

## 9. Obblighi di riservatezza

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e confindenziale, a non divolgare a terzi e a non tuilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto. In qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare, il Fornitore riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso all'utilizzazione di tali informazioni spetta in via esclusiva al Committente.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto.
3. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantirà il rispetto degli oblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che verranno a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto del Fornitore a qualsiasi titolo).

## 10.Cessazione del Contratto

1. Il Fornitore non potrà cedere, né del tutto né in pare, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
2. In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, il contratto di risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione di verifica quando la parte interessata diciari all'altra parte, per iscritto, di valersi della presente clausola.

## 11.Recesso

1. Il Committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'Opera, rimborsando al Fornitore le spese sostenute e pagando il compenso per il lavoro eseguito.
2. Il fornitore può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'Opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente.

## 12. Miscellanea

1. Il Fornitore, data la propria condizione lavorativa all'atto della stipula del presente Contratto, si impegna a dedicare alla realizzazione dell'Opera un ammontare di ore utile al suo completamento, ma che sia detratto unicamente dal suo tempo libero.

Letto, approvato e sottoscritto il 27/10/2020


Per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: 5.3 Corrispettivo onnicomprensivo 6.1 Risoluzione del contratto in caso di mancato completamento dell'Opreta entro il termine 8.2 Manleva del Fornitore nei confronti del Committente per pretese di dipendenti e terzi collaboratori
8.3 Garanzia del Fornitore per interruzioni all'esecuzione dell'Opera 8.4 Sospensione del pagamento del Corrispettivo in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 9.4 Obbligo del Fornitore a far rispettare gli obblighi di riservatezza a soggetti terzi 10.2 Risoluzione in caso di cessazione del Contratto 11.2 Facoltà di recesso del Fornitore per giusta causa.

Il Committente Reberto Santagat ${ }^{\text {A }}$ (Dirigenfe Scolastico)


II Fornitore


